

Brindisi - Aeroporto del Salento – Ampliamento ed Adeguamento delle Sale d’Imbarco
Chiarimenti resi alla data del 24.09.2013

- Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti si precisa che l’Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 ed OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (così come da comunicato alle SOA n. 80 del 27.03.2013). Per quel che concerne, poi, le opere superspecialistiche, così come individuate dall’art. 107 co.2 del D.P.R. 207/2010 (di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori), poiché queste sono subappaltabili solo nel limite del 30%, il concorrente che non sia in possesso della relativa qualificazione, non potendo eseguirle in proprio e non potendo subappaltarle per la loro totalità, deve, nei fatti, obbligatoriamente associarsi in raggruppamento verticale con imprese dotate di adeguata qualificazione.
- Si conferma quanto da codesta spett. le Impresa riportato nella nota in punto alla subappaltabilità delle lavorazioni oggetto dell’appalto.
- Si precisa che l’Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 ed OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (così come da comunicato AVCP alle SOA n. 80 del 27.03.2013).
- In merito al punto 1. si comunica che il criterio di aggiudicazione è quello riportato nell’art. 6 del Disciplinare di gara. A miglior comprensione, comunque si chiarisce: che ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il “”taglio delle ali”” serve solo per individuare la soglia di anomalia delle offerte e non per escludere automaticamente dalla gara le imprese che hanno presentato offerte nel detto taglio. Una volta fissata la cercata soglia di anomalia si provvederà con verifica di congruità ai fini dell’aggiudicazione; nel caso di offerte pervenute in numero inferiore a cinque trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 4 e 3 dello stesso art. 86 del citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..In merito al punto 2. si precisa che l’Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 ed OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (così come da comunicato Avcp alle SOA n. 80 del 27.03.2013).
- si precisa che:
 1. il possesso dei requisiti OG1 class. VIII; OS30 class. III; OS28 class. IV ed OS3 class. III consente di partecipare alla gara in oggetto in forma singola;
 2. le categorie diverse dalla prevalente sono così subappaltabili:
 - le opere di cui alla categoria OG1 (prevalente) sono subappaltabili nel limite del 30%;
 - le opere di cui alla categoria OS30 (qualificazione obbligatoria; importo > 15% dei lavori): sono subappaltabili nel limite del 30%;
 - le opere di cui alla categoria OS28 (qualificazione obbligatoria; importo < 15% dei lavori): sono subappaltabili fino al 100%;
 - le opere di cui alla categoria OS3 (qualificazione obbligatoria; importo < 15% dei lavori): sono subappaltabili fino al 100%. Con riferimento alla Vostra richiesta del 02.9.2013 in punto al criterio di aggiudicazione, si comunica che è quello riportato nell’art. 6 del Disciplinare di gara.

Rettifica:

A parziale rettifica di quanto comunicato con precedente scritto n. 12720 del 02.09.2013, si fa presente che il possesso dei requisiti OG1 class. VIII; OS30 class. III; OS28 class. IV ed OS3 class. III **non** consente di partecipare alla gara in oggetto in forma singola, in quanto la categoria OS30 è a qualificazione obbligatoria e rientra tra le categorie di cui all’art. 107, co.2, rilevanti ai fini dell’art. 109, co. 2, terzo periodo, che, se di importo superiore al 15%, come nel caso di specie, sono soggette alla disciplina dell’art. 37, co. 11, del D.Lgs. n. 163/2006.

- Ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il “”taglio delle ali”” serve solo per individuare la soglia di anomalia delle offerte e non per escludere automaticamente

dalla gara le imprese che hanno presentato offerte nel detto taglio. Una volta fissata la cercata soglia di anomalia si provvederà con verifica di congruità ai fini dell'aggiudicazione; nel caso di offerte pervenute in numero inferiore a cinque trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 4 e 3 dello stesso art.86 del citato Dlgs.163/2006 e s.m.i..

- si precisa che:
 - le opere di cui alla categoria OS30 (qualificazione obbligatoria; importo > 15% dei lavori): sono subappaltabili nel limite del 30%;
 - le opere di cui alla categoria OS28 (qualificazione obbligatoria; importo < 15% dei lavori): sono subappaltabili fino al 100%;
 - le opere di cui alla categoria OS3 (qualificazione obbligatoria; importo < 15% dei lavori): sono subappaltabili fino al 100%.
- L'Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 ed OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (così come da comunicato AVCP alle SOA n. 80 del 27.03.2013).
- Si fa rilevare che la OG1 classifica V non è idonea a coprire gli importi delle categorie OS3 ed OS28.
- si comunica che non si può partecipare alla gara in oggetto avendo solo la categoria OG1 classifica V.
 - Con riferimento alla Vostra nota del 05.09 u.s., con la quale è stato richiesto se il possesso dei requisiti di cui alle categorie SOA, OG1 VII, OS28 III, OS30 III, OS3 III, OG1 I V, OS4 II consente di poter partecipare alla gara in oggetto, utilizzando la classifica OG11 V a copertura della qualifica OS30 III bis prevista nel bando di gara, oppure, in alternativa, coprendo con la qualifica OG1 prevalente e dichiarando di subappaltare la differenza tra l'importo € 1.479.882,25 (OS30 IIIbis) e la qualifica OS30 III posseduta, si comunica che ambedue le prospettate possibilità operative sono nei termini di legge.
 - Si ringrazia per il richiamo all'attenzione che ha consentito di rilevare l'errore commesso nel fornire in precedenza il chiarimento citato nella nota qui in riscontro e di rettificare lo stesso nei termini che di seguito si riportano: **“””A parziale rettifica di quanto comunicato con precedente scrittoomissis....., si fa presente che il possesso dei requisiti OG1 class. VIII; OS30 class. III; OS28 class. IV ed OS3 class. III non consente di partecipare alla gara in oggetto in forma singola, in quanto la categoria OS30 è a qualificazione obbligatoria e rientra tra le categorie di cui all'art. 107, co.2, rilevanti ai fini dell'art. 109, co. 2, terzo periodo, che, se di importo superiore al 15%, come nel caso di specie, sono soggette alla disciplina dell'art. 37, co. 11, del D.Lgs. n. 163/2006”””**.
 - si comunica che il possesso dei requisiti per le categorie OG1 class. VI, OS30 class. II, OS28 class. II, OS3 class. II, non consente di partecipare alla gara in oggetto in forma singola.
 - si comunica che gli artt. 03.02.04.05.01 e 03.02.04.06.10 di cui alle voci di computo metrico riportanti i numeri d'ordine 28 e 32 trovano perfetta rispondenza con quelli di cui al listino prezzi ufficiale edito dall'ARIAP (Associazione Regionale Ingegneri ed Architetti Puglia).
 - si precisa che l'Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 ed OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (così come da comunicato AVCP alle SOA n. 80 del 27.03.2013).
 - Con riferimento alla Vostra nota fax con la quale è stato richiesto se l'Impresa in possesso delle qualifiche OG1 VI; OG11 III; OS3 II; OS28 III; OS30 III può partecipare autonomamente alla gara ovvero se la stessa deve associarsi ad altra Impresa con qualifica OS30 per raggiungere la OS30 IIIbis, si comunica che la posta domanda trova risposta nelle disposizioni di cui all'art. 92 co.1 del D.P.R. 207/2010 e nell'art. 37 co. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
 - si comunica che, in alternativa all'All. I del disciplinare di gara, in sede di offerta può essere prodotto anche un semplice modello GAP.
 - Si riscontra la Vostra richiesta di chiarimenti per comunicare che l'Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 ed OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (così come da comunicato AVCP alle SOA n. 80 del 27.03.2013) e che anche il socio di maggioranza (persona giuridica) è tenuto a produrre le dichiarazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
 - Con riferimento alla Vostra nota con la quale si richiede se il possesso della qualificazione SOA nelle categorie OG1 classifica III, OG11 classifica IV, OS30 classifica IV, OS28 classifica III può consentire di partecipare alla gara eseguendo: (1) tramite avvalimento in

classifica opportuna le lavorazioni di cui alla categ. OG1, (2) direttamente tramite la qualificazione posseduta le lavorazioni di cui alla categ. OS30, (3) direttamente tramite la qualificazione posseduta le lavorazioni di cui alla categ. OS28, (4) direttamente tramite la qualificazione posseduta per la categ. OG11 le lavorazioni di cui alla categ. OS3, si comunica che alla domanda va data risposta affermativa.

- Con riferimento alla Vostra richiesta del 09 settembre u.s. si comunica che il Consorziato indicato per l'esecuzione dei lavori è tenuto a rendere e sottoscrivere tutte le dichiarazioni previste per i Consorzi dalla vigente normativa sui LL.PP..
- si precisa che l'Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 ed OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (così come da comunicato AVCP alle SOA n. 80 del 27.03.2013).
- con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti con la quale è stato richiesto se “”i requisiti dell'impresa Mandataria con categoria OG1 Class. V (1,2 x € 5.165.000,00 = € 6.198.000,00), possono compensare quelli mancanti dell'Impresa Mandante con categoria OS30 Class. III (1,2 x € 1.033.000,00 = € 1.239.600,00)”” si comunica che la posta domanda trova risposta nelle disposizioni di cui all'art. 92, co. 1, del D.P.R. 207/2010 e nell'art. 37 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
- si comunica che, in alternativa all'All. I del disciplinare di gara, in sede di offerta può essere prodotto anche un semplice modello GAP.
- si conferma che ai fini della partecipazione alla gara in oggetto è sufficiente il possesso dei requisiti per le categorie OG1 Classifica VI ed OS30 Classifica III dichiarando di dover subappaltare al 100% le lavorazioni di cui alle categorie OS28 Classifica III ed OS3 Classifica II ed al 30% le altre lavorazioni di cui alla categoria OS30 Classifica III bis.
- con riferimento alla Vostra nota del 05.09 u.s., con la quale è stato richiesto se il possesso dei requisiti di cui alle categorie SOA, OG1 VII, OS28 III, OS30 III, OS3 III, OG11 V, OS4 II consente di poter partecipare alla gara in oggetto, utilizzando la classifica OG11 V a copertura della qualifica OS30 III bis prevista nel bando di gara, oppure, in alternativa, coprendo con la qualifica OG1 prevalente e dichiarando di subappaltare la differenza tra l'importo € 1.479.882,25 (OS30 IIIbis) e la qualifica OS30 III posseduta, si comunica che ambedue le prospettate possibilità operative sono nei termini di legge.
- che l'Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 ed OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (così come da comunicato AVCP alle SOA n. 80 del 27.03.2013) e che anche il socio di maggioranza (persona giuridica) è tenuto a produrre le dichiarazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
- si comunica che è possibile allegare nella documentazione di gara la copia dell'attestato di avvenuto sopralluogo in quanto altro originale è in possesso della Stazione Appaltante.
- Con riferimento alla nota fax di codesta società tesa a conoscere se sia possibile “”partecipare alla gara possedendo la cat. prevalente OG1 cl VII e OS 30 III, dichiarando di subappaltare il 100% delle categorie scorporabili OS28 – OS30 – OS3 come previsto anche dall'allegato <<G>> allegato al bando e/o subappaltare il 100% delle cat. OS28 e OS3 e il 30% della cat. OS30 qualificando quest'ultima con la cl. III posseduta dalla sottoscritta””, si comunica che la posta domanda trova risposta nelle disposizioni di legge e tra queste compresa quella di cui all'art. 37, co, 11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- Ad integrazione di quanto già comunicato con precedente scritto ... omissis.. u.s. si fa presente che il quesito n. 2 posto da codesta Società con nota fax del 17.09 u.s. teso a conoscere se il possesso dei requisiti per le categorie OG1 classifica VI; OS30 classifica II; OS28 classifica II ed OS3 classifica II consente di poter partecipare alla gara di appalto della quale qui ne occupa attraverso la costituzione di un'ATI con impresa qualificata in OG11 classifica III, trova risposta nelle disposizioni di legge, e tra queste compresa quella di cui all'art. 37, co, 11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..Si precisa, da ultimo, che il sopralluogo può essere effettuato da una unica persona all'uopo formalmente delegata o da parte dell'impresa Capogruppo o da parte dell'impresa mandante.
- si precisa che l'Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 ed OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (così come da comunicato AVCP alle SOA n. 80 del 27.03.2013).
- “”A parziale rettifica di quanto comunicato con precedente scrittoomissis....., si fa presente che il possesso dei requisiti OG1 class. VIII; OS30 class. III; OS28 class. IV ed OS3 class. III non consente di partecipare alla gara in oggetto in forma singola, in quanto la

categoria OS30 è a qualificazione obbligatoria e rientra tra le categorie di cui all'art. 107, co.2, rilevanti ai fini dell'art. 109, co. 2, terzo periodo, che, se di importo superiore al 15%, come nel caso di specie, sono soggette alla disciplina dell'art. 37, co. 11, del D.Lgs. n. 163/2006".

- si comunica che il riferimento all'art. 79 co. 2 lett. b del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. è da intendersi per le imprese straniere; per le altre imprese il requisito è dimostrabile attraverso regolare attestazione SOA in corso di validità.
- si comunica che il primo dei posti quesiti trova già riscontro tra i "chiarimenti" pubblicati sul sito web della scrivente Società, dove è dato di leggere che "l'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (così come da comunicato AVCP alle SOA n. 80 del 27.03.2013)", mentre per quel che concerne il secondo quesito, che fa riferimento e richiamo alla pronuncia n. 3014 del 26.06.2013 dell'Adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato, deve evidenziarsi che considerazioni di teoria generale del diritto portano ad affermare che l'annullamento da parte del Consiglio di Stato di norme per vizi di "contraddittorietà" e di "illogicità" non può essere considerato alla stregua di una abrogazione in sede legislativa.
- con riferimento alla nota fax di codesta Società...*omissis*., tesa a conoscere se sia possibile "partecipare alla gara possedendo la cat. prevalente OG1 cl VII e OS 30 III, dichiarando di subappaltare il 100% delle categorie scorporabili OS28 – OS30 – OS3 come previsto anche dall'allegato <<G>> allegato al bando e/o subappaltare il 100% delle cat. OS28 e OS3 e il 30% della cat. OS30 qualificando quest'ultima con la cl. III posseduta dalla sottoscritta", si comunica che la posta domanda trova risposta nelle disposizioni di legge e tra queste compresa quella di cui all'art. 37, co. 11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
- si conferma che ai fini della partecipazione alla gara in oggetto è sufficiente il possesso dei requisiti per le categorie OG1 Classifica VI ed OS30 Classifica III dichiarando di dover subappaltare al 100% le lavorazioni di cui alle categorie OS28 Classifica III ed OS3 Classifica II ed al 30% le altre lavorazioni di cui alla categoria OS30 Classifica III bis.
- si comunica che per la cauzione provvisoria valgono le disposizioni di legge.
- si comunica che la presa visione dei luoghi oggetto di appalto da parte del procuratore di codesto Consorzio è sufficiente ai fini della partecipazione alla gara e non richiede l'acquisizione di aggiuntivo attestato di sopralluogo da parte della impresa che verrà designata esecutrice.
- Si comunica che l'offerta economica deve essere formulata utilizzando l'all."O" al disciplinare di gara.
- si comunica che per la cauzione provvisoria valgono le disposizioni di legge.
- si comunica che gli allegati al Disciplinare sono stati pubblicati in formato .doc per poter essere eventualmente modificati laddove ne ricorra l'esigenza da parte del concorrente.
- si comunica che la stessa domanda trova risposta nella lettura dell'art. 92, co. 2 del D.P.R. 207/2010 e nel parere reso da AVCP alle SOA n. 80 del 27.03.2013, secondo cui l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 ed OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
- si comunica che la presa visione dei luoghi oggetto di appalto da parte del procuratore di codesto Consorzio è sufficiente ai fini della partecipazione alla gara e non richiede l'acquisizione di aggiuntivo attestato di sopralluogo da parte della impresa che verrà designata esecutrice.
- si comunica che è possibile modificare l'"Allegato B" con indicazione del domicilio del dichiarante in luogo della residenza.
- si comunica che ai fini della partecipazione alla gara l'offerta economica va resa secondo l'Allegato "O" e che non sono richieste giustificazioni di tutti i prezzi.
- ... *omissis*... si evidenzia che il computo metrico estimativo, che i prezzi dei quali si discorre riporta considerati, è atto endoprocedimentale che l'Amministrazione predispone per sé ed all'esclusivo fine di valutare l'importo da porre a base di gara. La congruità di quest'ultimo, peraltro, va dalle imprese concorrenti valutata con riferimento alla globalità delle opere oggetto di appalto, e non già limitatamente ad uno sparuto numero di voci di E.P.
- si comunica che il possesso dei requisiti nella categoria OS30 classifica IV consente di poter partecipare alla gara e di poter eseguire i lavori di cui alla chiesta categoria OS30 classifica IIIbis. Si comunica altresì che l'Impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i

lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 ed OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (così come da comunicato AVCP alle SOA n. 80 del 27.03.2013).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Nicola Micchetti